

RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 498/2014/R/GAS

REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula le proprie osservazioni in merito agli orientamenti dell'Autorità per la regolazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 28/11, dell'accesso e dell'uso delle reti del gas naturale da parte degli impianti di produzione di biometano, con specifiche direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione a tali impianti e per la definizione, anche dal punto di vista commerciale, dei criteri di allocazione relativi all'immissione nelle reti delle corrispondenti partite di gas.

In via preliminare, come anche evidenziato nel documento di consultazione (DCO), non si può non rilevare che sul piano tecnico rimangono alcuni elementi che devono essere necessariamente approfonditi e meglio precisati/definiti al fine di garantire che le nuove attività si inseriscano senza conseguenze sotto il profilo della sicurezza e continuità del servizio negli attuali assetti funzionali e prestazionali delle reti.

Va d'altra parte rilevato, come anche evidenziato dalla stessa Autorità, che alcuni di tali aspetti (quelli più propriamente attinenti le caratteristiche chimico-fisiche del biometano) sembrano essere stati impropriamente attribuiti alla responsabilità dell'Autorità, dato che sono relativi ad aspetti che non dovrebbero rientrare tra quelli di sua competenza riguardando, di fatto, il completamento delle norme tecniche per il controllo della qualità del biometano prima dell'immissione in rete. Ci si riferisce, in modo particolare, alla necessità di:

- definire nel dettaglio le modalità di controllo dei componenti aggiuntivi di cui al punto 6 della UNI/TR 11537 ed in particolare discriminare per quali debbano o possano essere applicati controlli automatici in continuo o analisi in laboratorio, secondo cadenze temporali prestabilite, del biometano immesso in rete;
- fissare i requisiti metrologici da applicarsi a tali misurazioni ed i metodi per la loro esecuzione e per il campionamento presso l'impianto; informazioni queste che devono essere assunte di preferenza all'interno del panorama normativo nazionale (UNI), europeo (CEN) o internazionale (ISO) in modo da assicurare condizioni di controllo e un metro di giudizio il più possibile oggettivi ed uniformi, basati su criteri scientifici consolidati.

Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno che le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale fossero consentite solo una volta definiti gli aspetti di cui sopra.

In ogni caso, come già rilevato in risposta al DCO 160/2012/R/gas, si ritiene che, ai fini della sicurezza, la regolazione delle immissioni del biometano, ancorché con aspetti specifici e peculiari debba raccordarsi con le disposizioni vigenti in materia di requisiti tecnici di immissione in rete del gas naturale e della sua trasportabilità nelle reti di gasdotti, prevedendo, vista la specificità del biometano e l'innovatività della sua immissione in rete, livelli di controllo della qualità del gas superiori rispetto a quanto già previsto oggi per l'immissione del gas naturale.

Premesso quanto sopra, come già osservato in risposta al DCO 160/2012/R/gas, e come pure evidenziato dall'Autorità nel recente DCO 528/2014/A *Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018*, si ritiene indispensabile che lo sviluppo di punti di immissione distribuiti per il biometano, connessi alla rete gas, sia impostato su una regolazione basata sul raffronto costi/benefici, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri complessivi per il sistema derivanti dalla possibilità di immettere biometano nelle reti e di prevedere tale possibilità solo laddove i benefici siano superiori ai costi, destinando invece ad altri impieghi il biometano eventualmente prodotto in realtà per le quali i costi da sostenere per l'immissione nella rete del gas naturale risultassero superiori ai benefici.

Un'analisi di questo tipo, la cui opportunità dovrebbe essere valutata dai Ministeri competenti, magari con il supporto dell'Autorità, si riterrebbe importante anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28/11 per cui gli incentivi riservati al biometano immesso nelle reti siano coperti a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Al fine di non gravare sul sistema gas attraverso eccessivi incrementi tariffari per il cliente finale, andrebbe quindi valutata adeguatamente la convenienza economica a realizzare tale tipo di impianti deputati all'immissione in rete di biometano rispetto ad altri possibili destinazioni dello stesso biogas, come l'autotrazione o la produzione di energia elettrica (ad es. attraverso impianti di cogenerazione) destinata ad autoconsumo o ad immissione nella rete elettrica.

Sotto questo punto di vista andrebbe valutato anche un approccio che, al fine di ottimizzare costi e benefici, possa favorire anche l'organizzazione a livello consortile dei sistemi di produzione ed impiego del biometano (tra cui anche l'immissione nelle reti del gas naturale).

Simili soluzioni, ove incentivate, oltre a rendere più efficiente e controllabile l'eventuale immissione in rete di fatto in una sorta di punti di "concentrazione", potrebbero anche rendere preferibili soluzioni per l'utilizzo del biometano più semplici ed economiche rispetto a quella dell'immissione in rete, attuabili ad esempio con gli impieghi del biometano nel settore dell'autotrazione.

Al riguardo, analisi volte a verificare le potenzialità di assorbimento da parte del settore dell'autotrazione dei quantitativi di biometano di cui si prevede la produzione nei prossimi anni (raffrontando tali i quantitativi con quelli di gas naturale impiegati oggi e prospetticamente in autotrazione) ben potrebbero inoltre indirizzare, almeno inizialmente, l'individuazione di soglie dimensionale anche più efficienti di quelle stabilite attualmente dal Decreto 5 Dicembre 2013 in merito all'erogazione degli incentivi per l'immissione in rete del biometano.

Sul piano dei costi di connessione si conferma quanto già osservato in risposta al DCO 160/2012/R/gas, ovvero che l'elaborazione dei preventivi a costi standard è prematura non avendo esperienze dirette.

Inoltre devono essere ben definiti i perimetri dei costi stessi in relazione alla necessità da parte dei distributori di avere il controllo diretto dell'odorizzazione ed anche della misura fisica delle immissioni in rete per poter assolvere agli obblighi di sicurezza da un lato e di controllo e comunicazione dei quantitativi immessi dall'altro.

Sempre sulle partite economiche inerenti i costi di connessione, si ritiene in generale che se da un lato sarebbe opportuno incentivare la connessione alle reti del gas naturale di impianti di produzione di biometano (di taglia adeguata), dall'altro occorrerebbe evitare improprie socializzazioni di costi di connessione. Si ritiene pertanto corretto che i costi della connessione siano sostenuti dal produttore di biometano richiedente attraverso il pagamento del relativo corrispettivo o contributo. In tal modo l'investimento per la connessione realizzata dal gestore di rete a fronte del corrispondente contributo non dovrebbe impattare il capitale investito netto riconosciuto al gestore di rete a fini regolatori.

Anche nel caso in cui le opere di connessione fossero eseguite a cura del richiedente, l'esclusione di tali opere dal perimetro del capitale investito riconosciuto a fini regolatori, secondo quanto prefigurato nel DCO, lascerebbe la tariffa esente da impatti dovuti all'investimento.

In tal caso, però, andrebbe opportunamente chiarito a chi competono la proprietà dell'infrastruttura funzionale alla connessione, una volta realizzata, e le responsabilità della sua gestione. Ove si valutasse che queste (entrambe o anche solo la seconda) vengano attribuite al gestore di rete, dovrebbero essere garantiti a quest'ultimo la presa in carico, sotto propria responsabilità di gestione, di opere realizzate a regola d'arte ed il riconoscimento, nella forma ritenuta più opportuna, dei relativi costi operativi.

Ove si volesse, per altri versi, incentivare ancor più la connessione alle reti del gas naturale degli impianti di produzione del biometano, potrebbero invece essere previsti limiti nel contributo economico per la loro connessione, con la residua parte dell'investimento eccedente il contributo che dovrebbe essere coperta dalla tariffa riconosciuta al gestore di rete, in analogia a quanto previsto, ad esempio, in Germania (primo paese al mondo per numero di installazione di impianti di biogas), dove una parte dei costi di connessione sono assegnati a carico del gestore e quindi poi coperti dalla tariffa a questo riconosciuta.

Per quanto riguarda il contributo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare un segnale di efficientamento e di riduzione dei costi, per produrre il quale potrebbero essere adottati, per questa particolare fattispecie di connessione e dopo una prima fase di avvio, adeguati costi standard. In una prima fase il contributo dovrebbe riflettere invece l'effettivo costo per la realizzazione dell'allacciamento.

L'orientamento di non prevedere una tariffa di rete specifica a carico delle immissioni per i casi di

immissione nelle reti di distribuzione, inoltre, può essere ritenuto in linea generale ragionevole, purché le maggiori attività operative e gestionali (tecniche e commerciali) indotte dalla connessione dell'impianto di produzione di biometano trovino adeguata copertura nell'ambito dei costi operativi riconosciuti al gestore della rete, sul quale non dovrebbero gravare costi aggiuntivi – non coperti dalla tariffa di distribuzione – derivanti dall'immissione in rete del biometano.

Va ricordato infatti che il distributore dovrà svolgere attività aggiuntive oggi non presenti tra gli usuali servizi svolti e coperti dalla tariffa di distribuzione e misura, tra cui, *in primis*, quelle inerenti i controlli della qualità del biometano immesso (per verificarne la rispondenza a quanto certificato dal produttore) e quelle relative alle attività, aggiuntive rispetto alla situazione attuale, necessarie ai fini delle procedure funzionali all'allocazione dei volumi di gas, con un ulteriore livello di complessità.

Sul piano delle relazioni tra i diversi soggetti, produttori, gestori delle reti, venditori ed enti aventi causa (ad esempio GSE), si rileva che alcuni processi così come sono delineati paiono un po' troppo articolati e potrebbero essere semplificati, pur assicurando sempre la corretta gestione degli aspetti tecnici e di quelli commerciali, oltre a quelli economici inerenti le connessioni.

Nel DCO, infine, non sono più presenti indicazioni relative al tema, affrontato invece nel DCO 160/2012/R/gas, riguardante le eventuali modalità di approvvigionamento del gas naturale per il processo di arricchimento del biometano (se direttamente da rete di distribuzione con i conseguenti risvolti da valutare o se per altra via). Si ritiene quindi che l'ipotesi dell'arricchimento del biometano con gas naturale, ai fini di migliorarne la compatibilità per l'immissione in rete, non sia al momento più presa in considerazione, ipotesi che destava molte perplessità e di cui si condivide l'accantonamento.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.

Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità di attribuire:

- ai produttori le responsabilità e costi relativi all'installazione e manutenzione dei sistemi di misura (compresi quelli di misura – anche in continuo – della qualità del gas), dato che una socializzazione dei relativi costi (peraltro piuttosto elevati) potrebbe impropriamente favorire lo sviluppo anche di impianti di piccola taglia e/o antieconomici;

- ai gestori di rete, nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti la discrezionalità, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica del sistema; in quest'ottica, ai gestori di rete, cui già è assegnato il ruolo di garanzia rispetto alle quantità immesse e prelevate nelle reti, si condivide competano anche le attività di raccolta, collettamento e validazione delle misure dei quantitativi immessi.

A fronte di tale previsione, è tuttavia indispensabile che la regolazione sia supportata dal completamento delle norme tecniche relative a qualità, misura e odorizzazione del biometano e che il gestore di rete sia posto nella condizione di poter esercitare efficacemente le necessarie prerogative di controllo sui processi di controllo della qualità, misura e odorizzazione del biometano, con riconoscimento dei relativi costi.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione.

Si richiama quanto già espresso in risposta al DCO 160/2012/R/gas e si concorda con la proposta dell'Autorità di prevedere che il gestore di rete individui le specifiche di pressione al punto di consegna.

Si ritiene infatti, in particolare per le reti di distribuzione, che l'immissione di volumi di gas non possa avvenire che a livelli inferiori a quelli eventualmente stabiliti dal gestore di rete in quanto la peculiarità del limitato campo di pressione disponibile su tali condotte potrebbe creare notevoli problemi tecnici in particolare nei periodi di basso prelievo.

Si segnala inoltre che la UNI/TR 11537 individua dei valori minimi di pressione di consegna in base alla pressione di esercizio della rete ricevente e ciò può costituire un utile riferimento per il sistema.

Resta una perplessità in relazione al punto 13.2 dove si ipotizza che *“il gestore di rete ... individui e pubblichi per ciascun punto di consegna il valore di pressione minima contrattuale il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento”*. Al riguardo andrebbe meglio chiarito che la pubblicazione dei valori di pressione si intende per *“punto di consegna”* realizzato ed attivato.

Indipendentemente dal chiarimento di cui sopra, si ricorda poi quanto possa risultare inopportuna, per ragioni di sicurezza, la pubblicazione del posizionamento e dei relativi livelli di pressione di servizio dei punti di immissione e/o delle singole tratte di rete. Al riguardo, per ragioni di riservatezza e di sicurezza fisica, potrebbero essere al limite pubblicati dati di pressione associati ad un codice alfanumerico che univocamente individui il punto di immissione ma che non riporti elementi di identificazione e localizzazione geografica.

Circa la regolazione delle pressioni di consegna, si rileva che la UNI/TR 11537 individua dei livelli minimi di pressione di consegna in base alla classe di pressione della condotta ricevente.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.

Per quanto concerne le specifiche di qualità si condivide la proposta dell'Autorità di osservare le

prescrizioni del DM 19 febbraio 2007 ed i contenuti dell'UNI/TR 11537.

Come indicato in premessa si sottolinea la necessità di completare la normativa tecnica vigente, in particolare per i componenti aggiuntivi trattati dalla UNI/TR 11537 al punto 6 e indicati al punto 14.8 del DCO 498/2014, indicando per ciascun elemento/composto le modalità di misura applicando controlli continui presso l'impianto o prelievi e analisi in laboratorio a scadenze prestabilite applicare ai singoli elementi/composti.

Inoltre è necessario fissare nella normativa, per ogni elemento/composto, i requisiti metrologici da applicarsi a tali misurazioni ed i metodi per la loro esecuzione e per il campionamento presso l'impianto, informazioni queste che devono essere assunte di preferenza all'interno del panorama normativo nazionale (UNI), europeo (CEN) o internazionale (ISO) in modo da assicurare condizioni di controllo e un metro di giudizio il più possibile oggettivo ed uniforme basato su criteri scientifici consolidati.

In ogni caso, sulla base di quanto evidenziato anche dall'Autorità (par. 7 del DCO), si ritiene indispensabile che, prima di dar corso alle immissioni nelle reti, siano fissate norme e regole tecniche relative alle specifiche di qualità del biometano e alle modalità di verifica e controllo della sua qualità, oltre che valutati gli eventuali effetti sulla salute pubblica.

Alla luce del periodo di *standstill* attualmente in corso, in attesa di un'armonizzazione della normativa a livello comunitario e volendo dar corso anticipatamente alle immissioni in rete di biometano, si ritiene in subordine che il biometano immesso non possa che essere compatibile ai criteri stabiliti dal decreto 19 febbraio 2007 e tecnicamente puro dalle sostanze specificatamente presenti nel biogas. Si ricorda, infatti, che nel citato decreto non sono fissati i composti specifici e i limiti massimi ammessi relativi al biometano.

Da non trascurare poi sono anche le possibili interferenze che taluni componenti potenzialmente presenti nel biometano potrebbero avere nei confronti degli odorizzanti più comunemente utilizzati. Stante la fondamentale importanza dell'odorizzazione del gas ai fini della sicurezza (oggetto proprio per questo, da molti anni, di specifiche campagne di controllo da parte dell'Autorità), non si può infatti correre il rischio che l'immissione in rete del biometano comprometta o interferisca con la corretta odorizzazione del gas naturale già presente – e odorizzato – nella rete.

Proprio per questo si ritiene debba essere previsto, a carico del produttore, il controllo in continuo della qualità del biogas da immettere in rete con la possibilità, ove il biometano non rispetti le specifiche di qualità o contenga eventuali componenti indesiderati ed in relazione a quanto stabilito al punto 32.7 del DCO, di interrompere automaticamente l'immissione, al fine di non compromettere il regolare processo di erogazione del gas dalla rete e lo svolgimento del pubblico servizio di distribuzione.

In altri termini:

- l'immissione del biometano non deve compromettere la sicurezza del sistema o anche solo comportare rischi per la sicurezza del servizio di erogazione del gas naturale svolto tramite

l'infrastruttura;

- l'apparecchiatura per il controllo della qualità del gas installata a carico del produttore deve pertanto prevedere l'interruzione automatica dell'immissione in rete in caso di gas fuori specifica.

In relazione a quanto sopra, il produttore all'interno del proprio impianto, ove non possa interrompere il ciclo di produzione del biogas, dovrebbe prevedere la possibilità di un ancorché limitato stoccaggio dei volumi di gas non ricevibili dalla rete, che potrebbe essere conferito a centri di raccolta e di *upgrade* centralizzato del gas fuori specifica.

Si ritiene inoltre che, nell'interesse del sistema ed in relazione a quanto già previsto al punto 32.6 del DCO (accesso garantito ai sistemi di misura per il gestore di rete, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione), debba essere riconosciuta al gestore di rete la possibilità di eseguire eventuali verifiche alternative, anche tramite laboratori esterni, della qualità del gas rilevata e certificata dal produttore, con riconoscimento tariffario dei relativi costi.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

In linea generale si valuta positivamente l'immissione del biometano nella rete di trasporto in quanto potrebbe garantire una migliore miscelazione del biometano nel gas naturale riducendo i rischi residui per l'utilizzo finale e per le infrastrutture gas.

Tale prassi, inoltre, potrebbe semplificare le procedure di gestione tecnica e commerciale dei volumi prodotti, immessi e riconsegnati al cliente finale, potrebbe permettere un minore impatto anche sulle procedure di odorizzazione della miscela di gas naturale così ottenuta ed annullerebbe i problemi di determinazione della qualità del gas distribuito direttamente sulle reti di distribuzione mantenendo in essere il sistema attualmente vigente delle Aree Omogenee di Prelievo.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

Su questo aspetto non si ritiene necessaria né opportuna alcuna misura ulteriore di incentivazione in quanto l'immissione in rete di trasporto permette l'orientamento del mercato verso impianti di produzione e soprattutto di *upgrading* di taglio maggiore e basati sull'industrializzazione del processo con importanti impatti per il produttore:

- sull'ottimizzazione dei costi, ad esempio nella misura delle quantità e controllo della qualità del prodotto;
- sulla riduzione delle problematiche di capacità di ritiro del prodotto da parte delle reti di distribuzione, evitando così i costi di eventuale stoccaggio che resterebbero a carico del produttore;

e per il gestore di rete:

- sulla riduzione della complessità e quindi dei costi totali del processo di odorizzazione che sarebbe in generale mantenuto nelle singole REMI esistenti e sarebbe applicato su un gas naturale con caratteristiche ragionevolmente più prossime o comunque confrontabili con le attuali (il gas naturale, seppur contenente biometano, garantirebbe un più significativo livello di diluizione di quest'ultimo).

Nel caso di immissione nella rete di trasporto sarebbe quindi ragionevole prevedere una sensibile riduzione dell'impatto sui processi di odorizzazione, che vi sarebbe invece in maggior misura con l'immissione diretta in rete di distribuzione di un gas (il biometano appunto) per cui non esistono oggi curve normalizzate di intensità di odore e il cui controllo del tasso di odorizzazione deve, ai sensi della UNI 7133, essere eseguito mediante rinoanalisi, previo addestramento dei rinoanalisti alle caratteristiche odorose proprie del biometano. Considerando però che il biometano non sarà di un'unica tipologia, ma avrà diverse caratterizzazioni olfattive (in base ad esempio alle biomasse di origine ed ai processi di fermentazione e purificazione adottati), sarà necessario provvedere a più caratterizzazioni. La caratterizzazione olfattiva del biometano è necessaria, unitamente alla composizione chimica dello stesso, al fine di stabilire le soglie di esplosività e di conseguenza il limite minimo di odorizzazione per rendere percettibile in aria la presenza di gas a concentrazioni ancora sicure.

Si segnala, infine, che il mercato non offre attualmente soluzioni competitive in termini di disponibilità di rinoanalisti e ci si dovrebbe quindi rivolgere al solo operatore, distributore, in possesso di tali competenze, con possibili riflessi e/o conseguenze sul mercato stesso.

In sintesi, in termini di filiera, l'immissione in rete di trasporto potrebbe risultare più efficiente rispetto a quella in rete di distribuzione, in quanto:

- vi sarebbe una probabile riduzione dei punti di immissione e relativo aumento della portata immessa dai singoli impianti di produzione;
- non sussisterebbe la necessità di controllo dei dati di qualità sulle singole reti di distribuzione e di bilanciamento fisico di queste ultime con le immissioni del biometano;
- l'odorizzazione delle immissioni verrebbe mantenuta nelle attuali REMI.

L'allacciamento degli impianti di produzione di biometano a condotte con pressione più elevata, consentirebbe poi una maggiore modulabilità principalmente nei periodi di basso prelievo.

Vi potrebbero d'altra parte essere maggiori costi di allacciamento e maggiori costi di compressione per l'immissione in rete.

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.

Si concorda con l'orientamento già espresso dall'Autorità e qui confermato, circa la competenza

esclusiva dei gestori di rete nella determinazione dei profili di immissione ammessi per le diverse reti anche in relazione alla definizione di profili orari e giornalieri di immissione e le relative portate orarie massime iniettabili in rete.

Si coglie l'occasione per ricordare i limiti fisici alla capacità delle reti di distribuzione di ricevere quantitativi di biometano. Come noto la capacità di ritiro delle reti che operano a livelli di pressione contenuti, ≤ 5 bar, è fortemente influenzata dalla richiesta dei clienti finali ad essa connessi. I profili di prelievo risentono quindi dell'influenza climatica legata alla stagionalità e oraria della distribuzione nelle 24 ore. Tipicamente nei periodi di riscaldamento le portate complessive erogate sono superiori che nelle stagioni in cui non sono attivi gli impianti di riscaldamento. Sul profilo giornaliero tale variabilità è legata a tre momenti tipici in cui si concentrano i prelievi dalla rete, prima mattina, mezzogiorno, serata, mentre nei periodi intermedi i consumi subiscono cali significativi sino ad azzerarsi, in alcune situazioni, nelle ore notturne.

Circa le obiezioni mosse da taluni produttori, circa "possibili comportamenti opportunistici" che potrebbero essere posti in atto dai gestori delle reti, si sottolinea che il distributore è un operatore di servizio pubblico che svolge un'attività fortemente regolata e controllata da più soggetti, tra cui, *in primis*, la stessa Autorità stessa. Quindi la discrezionalità per poter mettere in campo "comportamenti opportunistici" si ritiene praticamente assente.

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.

Si concorda con quanto proposto dall'Autorità in particolare ai punti 16.1, 16.6 e 16.7.

Si concorda inoltre con quanto indicato circa la necessità di valvole automatiche di intercettazione dell'immissione in rete quando i parametri di qualità, da individuarsi, siano fuori specifica o nei casi in cui il produttore non ottemperi agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità o non rispetti le prescrizioni da definirsi in merito alla qualità metrologica delle misurazioni.

Con riferimento a posizioni espresse da produttori e riportate nel DCO, si rammenta che la produzione teorica di biometano stimata ad oggi da più operatori non supera il 10% del volume annuo distribuito dai gestori di rete. Risulta quindi ovvio e razionale che la regolazione del mercato proposta dall'Autorità consideri tale aspetto e sia di conseguenza conservativa nella tutela delle garanzie complessive di sicurezza e continuità del servizio oltre che di economicità complessiva del sistema gas.

S8. Osservazioni sull'odorizzazione.

Si concorda con quanto proposto dall'Autorità ed in particolare, oltre a quanto già diffusamente espresso in risposta allo spunto per la consultazione S5, si segnala che:

- l'odorizzazione del biometano immesso in rete deve essere posta sotto la responsabilità del distributore che ne è responsabile limitatamente alle proprie possibilità di controllo della qualità

del prodotto immesso;

- il produttore deve rispettare una produzione di biometano privo di componenti tali da inibire o contrastare l'efficacia dell'odorizzante utilizzato dal distributore sulla rete in cui avviene l'immissione;
- il produttore deve essere tenuto a comunicare al gestore di rete le curve normalizzate di intensità di odore del biometano prodotto, curve che devono essere determinate in conformità alla UNI 7133;
- il produttore deve essere vincolato a comunicare, con congruo anticipo, al distributore qualsiasi variazione delle caratteristiche del biometano prodotto e le relative implicazioni circa l'efficacia dell'odorizzazione.

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.

Si condivide la proposta dell'Autorità, in particolare sono condivise le singole fasi proposte al punto 19.1.

Si concorda con quanto evidenziato al punto 19.5 per l'accesso alle reti di trasporto e con al punto 19.6 circa la non pubblicazione delle cartografie delle reti di distribuzione. Va ricordato, al riguardo, che le reti hanno diversi aspetti di tutela della riservatezza sia in termini di pubblica sicurezza (come già evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S2) sia in termini di tutela del patrimonio aziendale.

L'introduzione di una procedura di valutazione di ammissibilità per le richieste di connessione da parte dei gestori di rete si ritiene utile anche al fine di incentivare il produttore di biometano a rendersi conto preventivamente della fattibilità o meno di intraprendere l'*iter* di richiesta di connessione alla rete per immettere nella stessa il gas prodotto.

In riferimento al punto 19.1 si precisa che non si ravvede la necessità di associare il progetto esecutivo al preventivo in quanto, anche in base a logiche di efficienza operativa, lo stesso potrebbe essere redatto dopo l'accettazione del preventivo da parte del richiedente la connessione.

In merito a quanto ipotizzato da alcuni produttori circa la possibilità di affidare la definizione della procedura di ammissibilità della connessione ad un soggetto terzo (cfr. punto 19.3 del DCO), si concorda con l'Autorità nel non ritenere percorribile una simile impostazione, che introduce ulteriore complicazione (con un ulteriore interlocutore) ed incrementa gli adempimenti burocratici in misura tale da non agevolare l'*iter* di connessione.

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

Si concorda con quanto delineato dall'Autorità al punto 20.3. e si ritiene che quanto indicato al punto 20.1 debba intendersi in via indicativa e non prescrittiva. Si condivide infine che, in merito

all'adozione della planimetria in scala in luogo del piano particellare, la scelta sia lasciata al singolo gestore. Al riguardo si ritiene che, ai fini dell'individuazione dell'ubicazione dell'impianto di produzione per il quale si richiede la connessione, una planimetria in scala adeguata possa essere in generale sufficiente, visto che viene già richiesta documentazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti per la produzione di biometano e riportante i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo.

In merito all'iter di connessione si ritiene che esso sia stato disegnato in modo da ricalcare sostanzialmente quanto già in vigore per la connessione di impianti di immissione di gas naturale o per la realizzazione di impianti di prima ricezione e misura. In ogni caso, come meglio evidenziato in risposta ad altri singoli spunti di consultazione, si ritiene che a carico del gestore di rete dovrebbero essere solo attribuiti oneri e responsabilità di propria competenza, escludendo ciò che è di competenza e responsabilità del richiedente la connessione.

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna.

Si concorda con quanto indicato dall'Autorità al punto 21.6, con particolare riferimento a quanto espresso ai punti 21.1 e 21.2. Simili previsioni, peraltro, non si ritiene escludano la possibilità che la localizzazione del punto di consegna possa essere determinata in accordo tra il gestore di rete ed il richiedente, coerentemente a quanto previsto dai vigenti codici di trasporto.

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

Come già espresso in precedenza si concorda in generale con quanto prospettato al punto 22.4 in materia di comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione. Si ritiene tuttavia che in casi particolarmente complesse (es. interventi in prossimità di ferrovie, autostrade, etc.) opportunamente documentati debba essere prevista la possibilità di una deroga ai due mesi ipotizzati per la comunicazione dell'esito di fattibilità.

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

Si concorda con quanto definito dall'Autorità circa le tempistiche di elaborazione del preventivo.

Con riferimento al limite dei due mesi introdotto al punto 23.2 si ritiene tale limite ragionevole. Sarebbe però utile prevedere una possibile proroga, a fronte di motivate necessità, di tale limite. Cause che possono portare ad un rallentamento delle attività potrebbero essere ad esempio determinate nell'immediatezza di passaggi di consegna tra diversi gestori o nell'incompletezza dei dati tecnici resi da gestori uscenti.

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

Si concorda in linea generale con quanto indicato in tema di predisposizione del preventivo. Più in particolare si concorda con quanto proposto al punto 24.9 circa la predisposizione a cura dei gestori di rete della procedura inerente l'iter per le richieste di connessione alla rete di distribuzione.

Nel seguito si mettono tuttavia in evidenza alcuni punti su cui non si condivide quanto proposto nel DCO o sui quali andrebbero chiariti taluni aspetti.

Non si concorda con quanto espresso al punto 24.3 circa la predisposizione del progetto esecutivo in fase di preventivazione. Per progetto esecutivo si intende infatti, in conformità al D.Lgs. 163/2006 c.d. "Codice degli Appalti", un elaborato tecnico complesso e molto dettagliato. Si fa notare al riguardo che la redazione del progetto esecutivo presuppone, ad esempio, l'ottenimento dei vari permessi/autorizzazioni e quindi il recepimento delle eventuali prescrizioni in essi contenute. L'ottenimento di permessi e autorizzazioni può richiedere inoltre alcuni mesi, durante i quali, per le ragioni sopra ricordate, non si può procedere alla redazione del progetto esecutivo.

Circa gli elementi e le indicazioni da fornire nel preventivo, in particolare in merito all'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, si ritiene che il gestore di rete debba fornire indicazioni solo sugli adempimenti fissati a proprio carico, mentre per quanto riguarda oneri o competenze in capo a terzi si ritiene che non debbano essere trasferiti al gestore di rete.

Circa quanto proposto dall'Autorità al punto 24.5, si ritiene che il prezzario da esporre sia riferito all'elaborazione del preventivo e del progetto non già alla realizzazione delle opere. Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento e/o conferma al riguardo.

Al punto 24.10 non si condivide l'esigenza di elaborare il progetto esecutivo in fase di preventivo. Il dettaglio necessario all'elaborazione del preventivo può essere ottenuto con livelli di progettazione inferiore lasciando la redazione del progetto esecutivo alla fase successiva all'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

Relativamente alla previsione di cui al punto 24.11, circa l'ipotesi di trasmissione del progetto esecutivo al richiedente, si ritiene necessario prevedere una deroga ai 3 mesi ipotizzati, per tenere in considerazione casistiche particolarmente complesse (es. interventi in prossimità di ferrovie, autostrade, etc.).

Sul punto 24.12, si ritiene *in primis* necessario che l'Autorità chiarisca in quali casi il produttore può eseguire le opere di connessione in proprio.

Sempre sul punto 24.12 ed in merito alla trasmissione del progetto esecutivo al richiedente:

- si ritiene superflua, nel caso in cui le opere vengano realizzate dal gestore di rete;
- non si condivide, nel caso in cui il richiedente opti per l'esecuzione in proprio delle opere di connessione; il progetto esecutivo è infatti parte stessa della realizzazione delle opere e deve

essere redatto in base alle specifiche tecniche fornite dal gestore; in tal caso il progetto esecutivo delle sole opere di connessione deve essere, per contro, inviato preventivamente al gestore di rete per conoscenza, nel caso in cui le opere di connessione rimangano poi sotto la gestione del richiedente (in una delle eventualità ricordate anche nelle *Osservazioni generali*), o per approvazione laddove le opere di connessione debbano poi essere assunte in gestione dal gestore di rete.

Non si ritiene inoltre che il progetto esecutivo debba essere inviato al richiedente la connessione, in quanto nel progetto esecutivo sono contenuti elementi riservati di *know-how* aziendale in merito alla progettazione degli impianti che dovrebbero rimanere in capo soltanto all'impresa di distribuzione stessa. Peraltro si ricorda che si tratterebbe di veicolare informazioni riservate a soggetti non vincolati da condizioni di riservatezza in merito alla gestione dei dati, condizione peraltro accentuata anche dal possibile passaggio di consegna dell'impianto da un gestore all'altro a seguito di affidamento del servizio di distribuzione tramite gara che farebbe venire meno ogni vincolo di tipo contrattuale tra richiedente e gestore di rete.

Si concorda sul mantenimento a disposizione del progetto esecutivo per eventuali controlli da parte delle autorità aventi titolo.

Inoltre, nel caso di esecuzione delle opere di connessione da parte del produttore, si ritiene che l'Autorità debba prevedere il riconoscimento dei costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione delle specifiche tecniche, per eventuali richieste di supporto in fase progettuale e per gli interventi di supervisione/ispezione durante i lavori di esecuzione delle opere stesse.

Si comprende lo spirito di quanto previsto al punto 24.13, pur dovendo ricordare – come riconosciuto dalla stessa Autorità – la difficoltà di determinare ex-ante valori di preventivo per realizzazioni in relazione alle quali non vi sono dati “storici” di consuntivo e per le quali il quadro normativo di riferimento non risulta tuttora completo.

In merito all'ipotesi che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento tra loro alternativa, premesso che le correnti normative in tema di tracciabilità e antiriciclaggio impongono di non accettare metodi di pagamento diversi da quelli tracciabili per importi superiori ai 1.000 euro e che le somme di cui si tratta dovrebbero essere sicuramente superiori a tale limite, le uniche forme di pagamento che il distributore può ammettere sono il bonifico bancario o postale e gli assegni bancari e postali. Gli altri strumenti quali la ricevuta bancaria o il RID imporrebbero una diversa organizzazione dei sistemi informatici e delle convenzioni bancarie. Per quanto sopra riportato è da escludere – è forse ovvio ricordarlo – la possibilità di far ricorso al contante per qualsiasi tipo di operazione.

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

Si condivide l'ipotesi che il richiedente esegua le opere in proprio a fronte di regole definite e

prerogative di controllo assegnate ai gestori di rete.

Non si condivide l'ipotesi che il richiedente possa seguire solo una parte delle attività secondo quanto sembra prefigurato al punto 25.2 del DCO, si ritiene infatti che in quel caso le responsabilità potrebbero non essere più chiare e quindi potrebbero generare dinamiche inefficienti.

Laddove sia prevista, secondo quanto ipotizzato nel DCO (punto 25.6) l'esclusione delle opere di rete realizzate in proprio dal richiedente dal perimetro del capitale investito e venga invece assegnata la gestione delle opere di connessione al gestore della rete, dovrebbe essere chiarito che, nel perimetro del capitale investito, potranno per contro essere comprese le eventuali ulteriori opere di manutenzione straordinaria o sostituzione che potrebbero rendersi necessarie nel tempo al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio.

Per quanto riguarda il mancato rispetto delle tempistiche indicate nelle procedure di connessione, si ritiene percorribile l'ipotesi di introdurre specifiche procedure di intervento sostitutivo nei confronti del gestore di rete qualora tali tempistiche siano superate oltre una determinata soglia, distinguendo tuttavia i casi in cui il ritardo non sia imputabile a cause dipendenti dalla volontà del gestore di rete.

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità per le ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione di fattibilità della connessione, in misura (2.000 euro) corrispondente a quella richiesta dall'impresa maggiore di trasporto nel caso di allacciamento di nuovi punti di allacciamento da produzione nazionale.

In merito alla cauzione di cui ai punti 23 e 28 del DCO, si pone il tema della configurazione civilistica e fiscale delle somme ricevute a titolo di "cauzione a garanzia delle spese per lo svolgimento delle verifiche di fattibilità" (al momento quantificate in 2.000 euro) e a titolo di "cauzione sulle spese di preventivazione" (rinnovo della cauzione prevista per la fase di studio di fattibilità o costo specifico di mano d'opera ingegneria e numero di ore standard per le verifiche, differenziato in funzione della portata in immissione) in quanto tali somme possono essere poi trattenute dal gestore di rete.

Al riguardo andrebbe opportunamente approfondita la natura di questo importo e la possibilità di configurarlo come "cauzione". In entrambi i casi: o la somma è di fatto un "acconto" sulle spese di fattibilità, in quanto l'importo può essere soggetto a revisione, o si tratta di un corrispettivo.

In riferimento alla fase di preventivazione sembra essere più corretta l'interpretazione della somma quale "corrispettivo".

Per la "garanzia rilasciata per l'avvio della realizzazione delle connessione", di cui ai punti da 29.8 a 29.13 del DCO, non sembra prevista la possibilità di trattenere tale quota, quindi pare essere

interpretabile come una vera e propria garanzia (o come acconto, in caso).

Una volta chiariti i punti sopra e definito l'importo ricevuto come ad effettivo titolo di "cauzione", si rileva che la gestione delle garanzie implica risvolti di entità non trascurabile, ad esempio relativi alla verifica del testo secondo cui tali garanzie vengono prestate, onde evitare sia onerose cause legali in caso di contestazione della liceità a escutere, sia insolvenza da parte del prestatore di garanzie. Al riguardo dovrebbe essere consentito al gestore di rete di richiedere garanzie secondo formulazioni standard, non modificabili, che possano essere comunemente accettate. Chiariti questi aspetti, la gestione delle garanzie richiederà comunque un carico di lavoro non indifferente.

S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Non si concorda con l'ipotesi di cui al punto 28.8 di trattenere la cauzione solo nei limiti delle spese effettivamente sostenute per la gestione della richiesta. Una simile ipotesi comporta ulteriori oneri di registrazione e gestione di dati a carico del gestore di rete. Inoltre potrebbe generare contenziosi e contestazioni circa l'entità delle spese effettivamente sostenute. Considerando inoltre che l'importo riconosciuto per tale attività è molto ridotto rispetto agli investimenti di realizzazione della connessione, non si condivide tale proposta.

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva.

Come già sostenuto in precedenza non si condivide la previsione di elaborare il valore della cauzione per l'esecuzione della progettazione esecutiva in base ai *driver* indicati nel DCO 160/2012/R/gas. Si conferma quanto già espresso circa la complessità di un simile approccio e l'ulteriore aggravio di costi di gestione. Si ritiene più semplice un valore fisso che ha il solo scopo di scoraggiare approcci non seri da parte dei produttori. Al riguardo, come già osservato in risposta al documento di consultazione 160/2012/R/gas, per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva, il valore fisso potrebbe essere pari a quello prevista per la fase di studio di fattibilità opportunamente incrementato in via forfettaria (es. di ulteriori 1.000 euro), al fine di compensare ulteriori costi derivanti dalla predisposizione del preventivo e delle prime fasi del progetto.

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

Si condivide quanto proposto dall'Autorità, salvo verificare l'onerosità della gestione in due fasi del contributo di connessione.

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

Si ritiene condivisibile il perimetro dei costi individuato dall'Autorità anche se la previsione di

inserire in tariffa i costi degli eventuali potenziamenti della rete esistente, che potrebbero costituire un onere consistente, andrebbe valutata prevedendo eventualmente soglie limite oltre le quali l'onere rimane comunque a carico del produttore di biometano.

S21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

Si condivide in generale l'impostazione della formula proposta per il calcolo del contributo per la connessione, salvo considerare, almeno in una prima fase, i costi effettivi sostenuti ed introdurre costi standard in un secondo momento.

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni.

In merito alle proposte contenute nel DCO non si condivide l'ipotesi (delineata al punto 9.3 e ripresa al presente spunto di consultazione) di rateizzare il contributo dovuto per la connessione che dovrebbe essere pagato dai richiedenti in un'unica soluzione. Oltre a quanto già espresso in risposta al precedente documento di consultazione sull'argomento, si sottolinea che il gestore di rete si troverebbe a dover finanziare le opere di connessione pur non essendo un istituto di credito. Al riguardo, considerati gli importi in questione, dovrebbero essere comunque previsti sistemi di copertura per i casi di insolvenza da parte del richiedente e anche la remunerazione del credito per il gestore di rete fissata ad un tasso pari al WACC corrisponderebbe ad un'attività (quella dell'operatore finanziario) che non rientra nel ruolo del gestore di rete. Si ritiene, pertanto, che il soggetto che richiede la connessione debba trovare altre forme di finanziamento (mutuo, prestito, ecc.) presso i soggetti ad esse deputate.

Si sottolinea inoltre che non è vero che i subentri tra un gestore ed un altro sono tipicamente accompagnati da trasferimento dei rapporti di debito/credito da gestore uscente a gestore entrante. Come soluzione alternativa si propone di individuare un fondo finalizzato o un ente finanziario che liquidi i costi al gestore di rete e che riscuota la rateizzazione dal produttore.

Per i motivi sopra esposti non si condivide l'ipotesi di rateizzazione, anche riducendo il periodo da 50 anni (come ipotizzato nel DCO 160/2012/R/gas) a 25 anni.

In subordine un'eventuale rateizzazione, che dovrebbe comunque prevedere la remunerazione del capitale secondo le regole tariffarie vigenti per investimenti propri (RAB propria) o di terzi (RAB di terzi) e riducendo la stessa gradatamente in funzione della ricezione dei contributi¹, potrebbe avvenire in un periodo di tempo pari al minimo tra vita utile dell'impianto e durata della concessione (a meno di prevedere esplicitamente, tra i criteri di gara, anche il trasferimento di questo tipo di credito al gestore subentrante).

¹ *Allo stesso modo il debito per i contributi rateizzati in capo al richiedente, dovrebbe essere ammortizzato come indicato nel documento di consultazione, anche se la formula proposta non consente di comprendere chiaramente le modalità di computo della rata annua e di ammortamento del debito. In tal modo l'operatore non avrebbe extraprofitti anche se terrebbe pur sempre a suo carico un rischio creditizio non di sua spettanza.*

Una rateizzazione in 25 anni non risulterebbe peraltro coerente con la durata degli affidamenti del servizio di distribuzione gas tramite gara (non superiore a 12 anni, come stabilito dal D.Lgs. 164/00). Sembra infatti poco percorribile l'ipotesi delineata nel DCO, che vedrebbe il gestore precedente, una volta cessata l'attività in quell'ambito di affidamento, obbligato a monitorare per altri 13 anni l'incasso di rate senza avere più alcuna leva da utilizzare (se non quella giudiziale) in caso di mancato pagamento delle stesse, mentre parrebbe comunque di non agevole gestione anche la prosecuzione della rateizzazione nei confronti del gestore subentrante, ammesso di prevederne il trasferimento a quest'ultimo da parte del gestore uscente.

S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

Pur comprendendo le ragioni del principio alla base dell'ipotesi prospettata, non se ne condivide la modalità applicativa.

Non si condivide infatti che nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione cambino destinazione, nel senso che siano utilizzate da una pluralità di soggetti, sia il gestore di rete a dover retrocedere pro-quota, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate, i contributi precedentemente riscossi, a fronte del versamento di una quota del contributo da parte degli altri soggetti intervenuti nell'utilizzo della rete.

Il gestore di rete infatti, oltre a definire procedure specifiche per mantenere in evidenza le informazioni relative ai contributi di connessione realizzati, avrebbe l'aggravio aggiuntivo di dover mantenere una "contabilità" dei rimborsi ottenuti per tutte le richieste di connessione per un determinato impianto con evidente complessità gestionale.

Si propone quindi, per semplicità, che eventuali richiedenti successivi al primo (entro dieci anni) siano tenuti a corrispondere direttamente al richiedente che inizialmente ha richiesto l'allacciamento l'importo pro quota indicato (tenendo conto degli anni di vita utile dell'impianto) dal gestore di rete, al quale il nuovo richiedente dovrà poi attestare l'avvenuto pagamento per rendere operativo il subentro nella connessione.

In relazione all'esigenza, in tal caso, garantire trasparenza al successivo richiedente la connessione potrebbe eventualmente essere previsto che il gestore di rete mantenga (per dieci anni) e produca evidenza dei contributi ricevuti per la connessione originaria e della quota individuata come importo da rimborsare al primo richiedente da parte del nuovo.

L'assenza di un meccanismo di rimborso automatico pro-quota da parte del gestore di rete peraltro potrebbe incentivare i produttori alla realizzazione di impianti consortili con capacità e portate orarie più elevate e con il risultato di gestire impianti più efficienti in relazione anche ai costi per l'immissione in rete.

In definitiva, si ritiene di difficile attuazione l'ipotesi che il gestore di rete possa retrocedere, entro il

termine dei dieci anni, i contributi riscossi in precedenza qualora porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete per i seguenti motivi:

- difficile gestione delle eventuali garanzie ricevute in caso di differimento nei tempi di pagamento del contributo (25 anni) e periodo di possibile restituzione dello stesso (10 anni); bisognerebbe di fatto scaricare le garanzie con una progressione temporale, che verrebbe a scontrarsi con la necessità di restituire una quota parte dei contributi (e della garanzia);
- difficile gestione dei contributi in funzione del tempo trascorso e della percentuale di contributo che ogni soggetto avrebbe dovuto sostenere in funzione dell'effettivo utilizzo temporale (da cui non sembra potersi prescindere per questioni di equità);
- estrema difficoltà nel venire a conoscenza di eventuali variazioni dell'assetto proprietario dei soggetti che hanno versato il contributo (e quindi di recuperare attendibilmente il soggetto a cui effettivamente deve essere restituita la quota parte del contributo);
- estrema complicazione (al limite dell'impossibilità) di calcolare le quote di competenza in caso di cessioni di ramo d'azienda² o fusioni oppure di fallimento di uno/o più dei soggetti;
- rischio di dover retrocedere come distributore importi non ancora incassati dai vari soggetti;
- gestione dell'importo da retrocedere ai nuovi soggetti in caso di fallimento dei vecchi soggetti;
- difficile gestione dei dati in caso di cessione della concessione sulla quale sono posizionati gli impianti di produzione di biometano, in considerazione del fatto che il periodo concessorio è di 12 anni e la decorrenza dei 10 anni potrebbe essere "a cavallo" di 2 periodi concessori.

S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

Come già osservato in risposta al DCO 160/2012/R/gas si condivide la proposta di individuare il minimo tecnico cui far riferimento per la determinazione delle risorse da impiegare per la connessione, tale determinazione resta subordinata però a elementi non ancora definiti in termini di previsioni impiantistiche e di gestione degli impianti; previsioni che devono essere definite nell'ambito delle norme tecniche, oggi non disponibili, e della regolamentazione che è in fase di definizione. Più in generale per la determinazione dello schema di impianto tipo per la realizzazione delle opere, si rimanda a prassi già consolidate e alle disposizioni tecniche vigenti (D.M 16.04.2008 e D.M 17.04.2008) ed in ultimo alla UNI/TR 11537.

S25. Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione.

Si condivide, in generale, l'intenzione dell'Autorità di dare un segnale di efficientamento e di

² Ove ritenuto utile e/o necessario si segnala la possibilità di produrre, al riguardo, esempi relativi a connessioni originariamente realizzate per uno o più soggetti a cui si aggiungono successivamente ulteriori soggetti che usufruiscono – in tutto o in parte – della connessione originaria.

riduzione dei costi, attraverso l'adozione, per questa particolare fattispecie di connessione e dopo una prima fase di avvio, di adeguati costi standard. Si ritiene tuttavia, come già osservato in risposta alla consultazione svolta con DCO 160/2012/R/gas, che l'adozione dei costi standard possa essere adottata solo una volta conosciuti i reali costi effettivi di connessione. Si evidenzia nuovamente, quindi, la necessità di approccio graduale a valle di specifici approfondimenti, anche in relazione all'evoluzione della regolazione tariffaria prevista per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale.

In subordine, costi standard potrebbero essere eventualmente adottati solo per componenti ben noti (rete) e non per componenti nuovi o specifici (ove ad esempio gli apparati di misura e controllo della qualità del gas venissero posti in capo al gestore di rete).

Trattandosi di tipologie di connessioni di nuovo tipo (non tanto per la realizzazione delle condotte, quanto per quella delle necessarie apparecchiature di ricezione e controllo del gas immesso), si ritiene infatti che l'adozione di costi standard possa comunque avvenire solo una volta noti gli effettivi costi di connessione e quindi solo dopo le prime di richieste di allacciamento eseguite. In una prima fase, invece, il contributo dovrebbe riflettere l'effettivo costo per la realizzazione dell'allacciamento sostanzialmente più di lista.

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete.

L'orientamento di non prevedere una tariffa di rete specifica a carico delle immissioni per i casi di immissione nelle reti di distribuzione delineato al punto 9.4 del DCO e ripreso al par. 31, può essere ragionevole, purché le maggiori attività operative indotte dalla connessione dell'impianto di produzione di biometano trovino adeguata copertura nell'ambito dei costi operativi riconosciuti al gestore della rete, sul quale non dovrebbero gravare costi aggiuntivi non coperti dalla tariffa di distribuzione, derivanti dall'immissione in rete del biometano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono evidenziare ad esempio i controlli e le verifiche circa il rispetto delle specifiche di qualità del biogas da immettere in rete, che ancorché certificato e rilevato in continuo dal produttore, dovrebbe essere oggetto di possibili verifiche alternative, a campione, da parte dell'impresa di distribuzione anche tramite laboratori terzi, opportunamente incaricati dalla stessa impresa di distribuzione al riguardo.

Simili costi, come i costi per l'odorizzazione del biometano immesso in rete, dovrebbero essere posti a carico del sistema, nella logica di incentivarne l'impiego come fonte rinnovabile.

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

Si condivide quanto proposto nel DCO in merito all'attribuzione, al gestore di rete, esclusivamente delle responsabilità inerenti la propria azione operativa diretta. Si sottolinea, peraltro, che per l'immissione in rete di distribuzione del biometano, il gestore della rete di distribuzione deve disporre di un impianto che permetta la corretta odorizzazione del gas e (ove non previste

sull'impianto del produttore) l'intervento di valvole automatiche e/o comandate da remoto per il distacco dell'impianto di produzione nei casi in cui:

- i dati di qualità del gas che devono essere forniti in continuo non siano disponibili o siano non conformi;
- i dati di misura delle portate non siano trasferiti dal sistema di misura all'impianto di gestione dell'odorizzazione;
- l'impianto di misura e correzione dei volumi e delle portate non sia attivo o sia fuori controllo metrologico o non sia teleleggibile;
- i dati di controllo di qualità per analisi eseguite in laboratorio non siano trasmessi al gestore di rete entro i termini che saranno definiti o siano non conformi;
- non sia assicurata al gestore di rete la possibilità di accedere fisicamente agli impianti di misura e controllo qualità per accertarne lo stato di efficienza o non sia permesso al gestore di rete l'accesso all'impianto per il prelievo di campioni di biometano per l'esecuzione di controlli di qualità a propria cura e spese.

S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.

In assenza di ulteriori dettagli, si ritengono ragionevoli, per come sinteticamente formulate nel DCO, le previsioni relative agli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.

S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.

Si condivide che il produttore di biometano sia responsabile della raccolta, certificazione e registrazione delle misure dei parametri di qualità del biometano destinato all'immissione in rete.

Si osserva solo che risulta poco chiaro il motivo per cui il gestore di rete, dopo aver ricevuto dal produttore i dati di misura della qualità del gas (punto 34.2 del DCO), debba poi rendere disponibili i medesimi dati, oltre che al responsabile del bilanciamento e al soggetto certificatore delle quantità incentivabili, ancora al soggetto produttore che immette gas nelle reti del gas naturale.

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

Alla luce della possibilità, in accordo con quanto previsto dal D.M. 5 dicembre 2013, di immettere biometano in rete utilizzando carri bombolai per il conferimento e dei perimetri di responsabilità che l'Autorità prefigura di assegnare anche in questi casi in analogia ai casi di connessione fisica permanente alle reti, si rileva la necessità che il punto di immissione da carri bombolai del

biometano in rete, dovrà assicurare il controllo di quantità (a cura del gestore di rete) e qualità (presumibilmente ancora a cura del gestore di rete). Corrispondentemente, quindi, dovrà essere prevista la copertura degli oneri di realizzazione delle opere necessarie, oltre a quella degli oneri per lo svolgimento del servizio di ricezione del biometano da carro bombolaio.

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

Si condivide in generale l'approccio proposto volto a:

- considerare il biometano prodotto nei diversi impianti connessi alle reti di distribuzione come virtualmente consegnati in un unico punto di immissione della rete di trasporto esercita dall'impresa maggiore introdotto *ad hoc* (PIV);
- considerare quantitativi di gas equivalenti in termini energetici ai fini della loro messa a disposizione all'UdB che ha acquistato biometano da uno qualsiasi dei produttori, in altri punti della rete di trasporto;
- modificare le equazioni di bilancio della rete e di ciascun utente del bilanciamento per tener conto

delle immissioni di biometano nel sistema attraverso il PIV;

- prevedere che le imprese di distribuzione forniscano i quantitativi di biometano immessi nella propria rete al RdB, in modo che possa provvedere a tenerne adeguatamente conto nell'elaborazione dei bilanci energetici, fornendo al contempo anche le corrispondenti caratteristiche del biometano in termini di PCS certificate dal produttore.

In ogni caso sarebbe necessario esplicitare in maniera più dettagliata i rapporti tra i vari soggetti parte della filiera commerciale, in particolare nei casi di impianti di distribuzione interconnessi, per i quali andrebbero esplicitate modalità di comunicazione dei dati da parte del distributore prevalente analoghe a quelle oggi già in essere in relazione agli flussi dei dati funzionali al processo di allocazione.

Simili aspetti più di dettaglio risultano essenziali per valutare gli impatti delle novità introdotte sui flussi di scambio dati tra operatori già in essere. Nuovi dati e nuove informazioni da integrare negli flussi di comunicazione tra operatori esistenti richiedono inevitabilmente la loro modifica, per la quale sono necessari adeguati tempi di sviluppo e implementazione delle nuove funzionalità.

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al settlement gas.

Corrispondentemente a quanto osservato in risposta allo spunto di consultazione precedente, anche i sistemi del RdB che gestiscono il processo di *settlement* necessiteranno di opportuni adeguamenti e/o integrazioni, per i quali saranno pure necessari adeguati tempi di sviluppo ed implementazione.

Una volta definite in modo completo le integrazioni all'attuale processo di *settlement*, dovrà essere previsto un adeguato tempo per l'entrata in vigore dei nuovi processi, al fine di mettere tutti gli operatori, RdB *in primis* ma anche imprese di distribuzione e altri soggetti coinvolti (es.: utenti del bilanciamento e utenti delle reti di distribuzione), in condizione di adeguare i propri sistemi e strumenti informatici a servizio delle attività svolte.

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori.

In assenza di ulteriori dettagli applicativi illustrati nel DCO, ci si limita alle osservazioni già formulate in risposta allo spunto di consultazione S36

S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

Si ritiene che la connessione alle reti del gas naturale anche di una molteplicità di impianti con ridotta capacità produttiva presenti forti criticità per il settore gas. Come già espresso in altre occasioni, la proliferazione di punti fisici di immissione relativi ad impianti di piccola taglia porta con sé notevoli complessità e conseguenti costi, che andrebbero opportunamente valutati in una logica

costi/benefici, secondo quanto già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, in apertura del presente documento e anche in riferimento a quanto evidenziato dalla stessa Autorità in materia di biometano nel DCO 528/2014/A *Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018*.